



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

L'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, definito "Cura Italia", al comma 2 dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Con riferimento alle iscrizioni all'Albo, la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d'applicazione:

- a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
- b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Per il resto la disposizione non dovrebbe dare adito a dubbi, considerata l'evidente finalità sia di consentire ai soggetti con titoli abilitativi in scadenza di continuare ad operare fino al presunto superamento dell'emergenza, sia di alleviare, per lo stesso periodo, il lavoro della PA.

Rimane fermo, tuttavia, il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell'attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l'obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l'obbligo di comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Considerata la previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 103, del DL 18/2020, per i procedimenti riguardanti la variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori